

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 685/RE DEL 12 AGOSTO 2022

Pratica n. 2318 RE del 12/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002.	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: non necessario	CUP: non necessario

OGGETTO:	Vertenza Arsial c/ Comune di Caprarola innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione. Conferimento incarico legale esterno e relativo impegno di spesa.
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☒ NO ☐

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Paola Giansanti)	RESPONSABILE P.O. (avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (avv. Maria Raffaella Bellantone)
f.to Paola Giansanti	f.to Annarita Aracri	f.to Maria Raffaella Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Annarita Aracri)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2022	U	U.1.03.02.99.002	7.445,89		Vedi allegato		
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	
						f.to Elisabetta Caldani	

Il Direttore Generale f.f.

Avv. Maria Raffaella Bellantone

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 685/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 12 AGOSTO 2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 685/RE DEL 12 AGOSTO 2022

OGGETTO: Vertenza Arsial c/ Comune di Caprarola innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Autorizzazione alla costituzione. Conferimento incarico legale esterno e relativo impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non si tratta di investimento pubblico;

VISTO il ricorso del 02/08/2022 notificato al legale incaricato da Arsial, con il quale il Comune di Caprarola impugnava innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. ----/2022, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "(...) in accoglimento del presente ricorso, cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che di quello di secondo grado";

PREMESSO che:

-il Comune di Caprarola con ingiunzione di pagamento, notificata ad Arsial in data 13/01/2014, ingiungeva all'Agenzia di pagare l'importo di € 77.709,50 per mancato versamento da parte della stessa al Comune dei canoni di concessione in uso del terreno sito in loc. S. Rocco distinto al catasto al f. 24, p.lle 129/130/131, per ha 1.94.76, relativi al periodo 1989-2013, ed € 21.588,00 per interessi;

-con successivo atto di pignoramento presso terzi ex art. 543, per il suddetto importo, notificato ad Arsial in data 14/04/2014, il Comune di Caprarola citava BNL Gruppo BNP Paribas spa ed Arsial a comparire innanzi al Tribunale di Roma, in particolare la BNL per rendere la dichiarazione di terzo ex 547 c.p.c.;

-con determinazione n. 282 del 19.05.2014, Arsial autorizzava l'attivazione delle necessarie azioni extragiudiziali e/o giudiziali per opporsi all'ingiunzione di pagamento, e al pignoramento presso terzi, proposto dal Comune di Caprarola nei confronti dell'Agenzia, conferendo incarico di assistenza e difesa all' avv. Ivano Cimatti del Foro di Roma;

-in considerazione che il tentativo di bonario componimento della vicenda non andava a buon fine, si procedeva all'attivazione dell'opposizione (R.G.N. 17810/2014) avverso la procedura esecutiva, promossa dal Comune di Caprarola nei confronti di Arsial, con redazione del relativo atto e comparizione alla prima udienza e successive altre;

-la fase cautelare si concludeva con il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che dichiarava improcedibile l'esecuzione ai sensi dell'art.14 DL 669/96, che al primo comma prevede l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto prima del termine dilatorio di giorni 120;

-le trattative per un componimento bonario non andavano a buon fine e si procedeva all'introduzione del giudizio di merito;

-con sentenza n. 13714 del 28.06.2018, depositata in cancelleria il 4 luglio 2018, con la quale il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito, statuiva una parziale prescrizione del credito del Comune di Caprarola a titolo di canoni: *"in parziale accoglimento dell' opposizione condanna Arsial al pagamento di € 10.101,000 (di cui € 9.703,00 per canoni inevasi ed € 398,00 per spese) in favore del Comune di Caprarola, oltre interessi legali a decorrere dal 14/01/2014 e fino al soddisfo"*;

-con determinazione n. 682 del 15/11/2018 si autorizzava la refusione di quanto stabilito dal Giudice in favore del Comune di Caprarola, pari ad € 10.101,00;

- con atto di citazione in appello il Comune di Caprarola impugnava la sentenza n. 13714/2018 del Tribunale di Roma per sentir accogliere le seguenti conclusioni:-*"(...) accertato e dichiarato che il credito del Comune di Caprarola non si è prescritto e che, in ogni caso, Arsial ha protestato acquiescenza agli atti/provvedimenti di accertamento prot. n. 7662 del 25/11/2011 e prot. n. 5980 del 01/10/2012 e, di seguito, all' ordinanza -ingiunzione n. 6226/2013, nei confronti dei quali tutti ha omesso qualunque valida e tempestiva impugnazione, rinunciando così a valersi della eventuale prescrizione, condannarlo al pagamento in favore del detto Comune della somma di €77.709,50 recata dalla predetta ordinanza/ingiunzione (...)"; "in denegata ipotesi si ritenga di dover confermare la applicazione della prescrizione quinquennale condannare comunque Arsial al pagamento a favore del Comune di Caprarola della somma di € 20.550,00 (...). Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio"*;

-con determinazione n. 324 del 10 maggio 2019 si autorizzava la costituzione di Arsial nel grado di giudizio conferendo incarico di assistenza e difesa di Arsial nel giudizio in argomento all' avv. Francesca Fedele del Foro di Roma;

- il giudizio proseguiva innanzi alla Corte di Appello di Roma al RG n. 963/2019;

VISTA la sentenza depositata in cancelleria il 18/02/2022, con quale, definitivamente pronunciando, la Corte di Appello di Roma statuiva quanto segue: *"dichiara inammissibile per tardività l'appello proposto dal Comune di Caprarola (...);condanna l' Amministrazione appellante a rifondere le spese di lite del grado ad Arsial, complessivamente liquidate in € 4.000,00(...); dà atto che sussistono i*

presupposti per porrea carico del soggetto sub 1 (Comune di Caprarola) l'ulteriore pagamento del contributo unificato (...)";

RILEVATA la necessità, per tutelare i diritti e gli interessi dell'Agenzia, di attivare la costituzione di Arsial anche in tale grado del giudizio;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24.12.2015, trasmesso alla Giunta Regionale del Lazio ed approvato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 14 co. 3 let. a) l. 2/1995 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del CdA n. 3 del 25.10.2018 con la quale sono state apportate alcune modifiche al predetto Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL;

VISTO il suddetto regolamento che all' art. 8 comma 4 lett. d) prevede il principio mantenimento ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico Legale;

CONSIDERATO che il legale già incaricato nel precedente grado di appello, è l'avv. Francesca Fedele del Foro di Roma che ha già prestato il proprio assenso, per le vie brevi ad assistere l' Agenzia anche innanzi alla Corte di Cassazione;

CONSIDERATO che il corrispettivo dell'avvocato esterno, come previsto dal Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL (art. 9), può essere decurtato rispetto allo scaglione di riferimento (valore di riferimento, da 52.000,01 ad € 260.000,00) di una riduzione sino al 40%;

CONSIDERATO che si ritiene congrua, in considerazione del positivo esito del grado di appello, una riduzione del 30% sulla tariffa applicabile ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., stabilendo tuttavia che in caso di esito non favorevole la riduzione sarà del 40% anziché del 30%;

ATTESO che il corrispettivo, a lordo degli oneri di legge, per la controversia in argomento, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., risulta pari a complessivi € 10.636,98 e che, con l'applicazione della riduzione prevista, a lordo degli oneri di legge, risulta pari ad € 7.445,89;

CONSIDERATO che l'importo sopraindicato è stato accettato per le vie brevi dall'avv. Fedele;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la costituzione di Arsial nel grado giudizio di innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, instaurato dal Comune di Caprarola per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in cancelleria il 18/02/2022, con conferimento del relativo incarico legale all'avv. Francesca Fedele del Foro di Roma, nata a Reggio Calabria il 05/05/1969 CF FDLFNC69E45H224Q con studio in Roma, Via del Teatro Valle n. 51 (P.IVA 02260550807) IBAN IT40 2030 6903 2861 0000 0001 007 codice SWIFT è BCITITMM;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare l'importo di € 7.445,89, oneri di legge inclusi, con imputazione sul capitolo U.1.03.02.99.002 ("Altre Spese Legali") CRAM DG.002.,obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022, in favore del suddetto Legale, a titolo competenze a saldo per il giudizio in argomento;

PRESO ATTO che il Dirigente ad interim dell'Area Affari Legali ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento, l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la costituzione di Arsial nel grado giudizio di innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, instaurato dal Comune di Caprarola per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma depositata in cancelleria il 18/02/2022, con conferimento del relativo incarico legale all'avv. Francesca Fedele del Foro di Roma, nata a (omissis) CF (omissis) con studio in Roma, Via del Teatro Valle n. 51 (P.IVA 02260550807) IBAN IT40 2030 6903 2861 0000 0001 007 codice SWIFT è BCITITMM;

DI IMPEGNARE l'importo di € 7.445,89 oneri di legge inclusi, con imputazione sul capitolo U.1.03.02.99.002 ("Altre Spese Legali") CRAM DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022, in favore del suddetto Legale, a titolo competenze a saldo per il giudizio in argomento;

DI COMUNICARE al Legale, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAMDG.002.)*, per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	15	1-2		x			X	
d.lgs. 33/2013	23				x			x